

## **La Carta di Noto aggiornata:**

### **il rafforzamento del metodo vs. la deriva del senso comune**

#### **1. Premessa**

A distanza di nove anni dal primo aggiornamento, la Carta di Noto ha subito un ulteriore *restyling*.

L'intervento, ad opera di una qualificatissima rappresentanza di esperti, rappresentanti di diverse aree disciplinari e professionali, ha visto la sua discussione finale nelle giornate del 10 e 11 giugno 2011, presso l'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali di Siracusa.

Come sarà agevole constatare, accostando il testo del primo con quello del secondo aggiornamento, non si è trattato di un semplice lavoro di sistemazione del documento, per adeguarlo alle diverse esperienze applicative maturate nel corso di questi anni. Gli studiosi intervenuti, nell'irrobustire l'articolato originario, hanno tenuto conto dei risultati più recenti della ricerca, in diversi ambiti disciplinari. Rispetto all'originario impianto la Carta è dunque passata da dodici a diciotto punti.

Gli studi più recenti, sui meccanismi psicologici del ricordo e del recupero delle informazioni dalla memoria, continuano a dimostrare e confermare l'importanza, per il minore, di utilizzare rigorosi protocolli di intervista. E' sempre più evidente, infatti, che nell'interrogare i minori, metodi e procedure devono adeguarsi nella forma e nell'articolazione delle domande, alle competenze cognitive del soggetto, alle sue capacità di comprensione linguistica, alle sue capacità di identificare il contesto, alla capacità di discriminare tra eventi interni ed esterni. E tutto ciò riveste un'importanza tanto maggiore quanto più piccolo è il giovane testimone.

Il senso comune, cui normalmente si fa ampio ricorso nel processo, in particolare quando si tratta di dichiarazioni del minore, ci induce in modo acritico a non dubitare dell'apparente sincerità delle risposte. Ci porta ad accettare come genuine le affermazioni del bambino, considerato pregiudizialmente incapace di mentire, se non addirittura "*la bocca della verità*". La scienza, invece, ci ha chiarito quanto importanti siano gli effetti della suggestione nella formulazione delle domande, quanta influenza abbia la ripetitività delle stesse nella produzione dei falsi ricordi e come il metodo, con cui il soggetto viene interrogato, non sia neutrale rispetto al risultato dichiarativo.

Nella cornice del senso comune, di norma, non c'è posto per il minimo dubbio, l'esperto invece è in grado, al di là delle apparenze, di rivisitare in maniera critica il contenuto del narrato.

Oggi, poi, nel quadro delle acquisizioni delle neuroscienze, la separazione fra senso comune e conoscenza della natura degli individui sembra inesorabilmente destinata ad ampliarsi.

## **2. Senso comune e le realtà della scienza.**

Scriveva recentemente uno dei massimi storici della scienza, da pochissimi mesi scomparso, che la conoscenza della realtà che ci circonda è frutto del contrasto tra il *senso comune* e la *scienza*<sup>1</sup>.

Mentre il senso comune è abbastanza stabile e condiviso dalla maggioranza degli umani, le *leggi della natura*, che gli scienziati cercano di scoprire, evolvono rapidamente sotto la spinta di questa minoranza di individui che ritengono queste leggi siano più importanti di quelle del senso comune.

---

<sup>1</sup> BELLONE E., *Qualcosa, là fuori. Come il cervello crea la realtà*, Codice Edizioni, Torino, 2011.

Per tale minoranza, scriveva ancora questo autore, non è sufficiente che tutti siano d'accordo nel dire “*il sasso cade*” o “*la luna è falcata*”, ma è necessario trovare le ragioni per cui il sasso cade o la luna ci appare falcata: e le ragioni quasi sempre violano le credenze immerse nel terreno del senso comune<sup>2</sup>.

La scienza psicologica ha dunque offerto in questi anni utili chiavi di interpretazione nell'ascolto del minore, di lì la necessità di un aggiornamento con i contenuti di linee guida sulla materia elaborate dalle varie società scientifiche nazionali e straniere.

A tal proposito ampio rilievo è stato dato alle indicazioni raccolte in un importante lavoro elaborato dal comitato scientifico della Società Britannica di Psicologia nel giugno del 2008, che ha avuto ampia eco sulla letteratura specialistica internazionale.

Le *Guidelines on memory and the law*, sono state prodotte dalla prestigiosa società scientifica britannica, a beneficio degli operatori del diritto, per fornire loro corrette informazioni sul funzionamento della memoria, in generale, liberando il campo da certe errate convinzioni, fondate sul senso comune, delle quali spesso i giuristi sono tradizionalmente portatori.<sup>3</sup>

L'importanza di questo documento, che potrebbe essere integralmente recepito nella realtà del nostro processo penale, è stata per così dire certificata dai massimi ricercatori mondiali di queste discipline, pronunciatisi nel ruolo di *advisor*.

Alcuni degli esperti intervenuti a Noto erano peraltro reduci da un importantissimo lavoro, svolto in ambito interdisciplinare, con le più rappresentative società scientifiche operanti nel mondo forense.

---

<sup>2</sup> BELLONE E., op. cit., XII.

<sup>3</sup> *The British Psychological Society, Research Board, Guidelines on Memory and the Law. Recommendations from Scientific Study of Human Memory*. BPS, Leicester, 2008.

Il documento conclusivo della *Consensus Conference*, sottoscritto dalla Società Italiana di Criminologia, di Medicina Legale e delle Assicurazioni, di Neuropsichiatria Infantile, di Neuropsicologia e di Psicologia Giuridica e licenziato definitivamente il 06.11.2010, aveva raccolto il consenso dell'intera comunità degli studiosi italiani che nel processo penale, a diverso titolo, svolgono il lavoro dell'esperto, sia nel momento dell'ascolto del minore che nel momento più propriamente valutativo della sua idoneità a rendere testimonianza<sup>4</sup>.

### **3. Il fenomeno del web.**

Pur restando saldamente ancorata ai suoi due principi ispiratori, la tutela e l'interesse del minore ed il rigoroso rispetto dei valori del giusto processo, la Carta si è aperta anche al confronto con i nuovi prorompenti fenomeni sociali, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie informatiche.

I nove anni trascorsi hanno visto, infatti, l'impetuoso affermarsi dei mezzi informatici di comunicazione, spesso con il coinvolgimento anche dei più piccoli. L'insegnamento dell'uso del *personal computer*, sin dalla scuola primaria, ha favorito l'accesso alla rete dei bambini che molte volte, da soli, hanno imparato a "navigare" sul web, a collegarsi con i social network e, crescendo, a crearsi un proprio spazio, magari su Facebook o su Twitter.

Le aule giudiziarie hanno già iniziato a registrare processi per ipotesi di abuso su minori nei quali il mezzo informatico ed i suoi contenuti hanno assunto un rilievo centrale.

---

<sup>4</sup> Il primo testo della Consensus Conference è stato pubblicato in appendice di FORZA A., *La psicologia nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 2010.

Spesso i minori dimostrano conoscenze ed abilità nell'interfacciarsi con queste irrompenti tecnologie da lasciare stupefatti ed increduli gli adulti che, anche per *forma mentis*, non sempre sono in grado di competere.

Non era dunque possibile ignorare questi fenomeni sociali da parte dei promotori della Carta di Noto, pena lo scollamento dalla realtà e l'isolamento della funzione giurisdizionale del progredire della scienza<sup>5</sup>.

#### **4. La questione del metodo.**

Il secondo aggiornamento della Carta ha ampliato ed approfondito gli aspetti di natura metodologica che devono essere rispettati nei momenti processuali delegati all'esperto, sia in fase d'ascolto che nel momento più propriamente valutativo del minore.

La questione del metodo ha rappresentato il punto centrale della discussione avutasi nel corso delle due giornate di intenso lavoro.

Durante il confronto interdisciplinare, incentratosi sulle modalità dell'esame del minore, ne è uscito confermato ed ulteriormente rafforzato l'assunto secondo il quale il metodo, attraverso il quale il soggetto viene interrogato, non è mai indifferente o neutrale rispetto al risultato.

Il rigoroso rispetto delle procedure, elaborate dalla comunità scientifica, è la sola vera garanzia di una testimonianza genuina.

Si è visto come il rischio nel quale incorre l'intervistatore, quando non opera con modalità corrette, sia quello di produrre una prova da lui stesso manipolata.

La domanda che implicitamente fornisce informazioni o che presuppone un qualcosa che l'esaminando non ha riferito o che tende a suggerire o provocare

---

<sup>5</sup> FORZA A., *La genuinità della prova testimoniale e le garanzie metodologiche della Carta di Noto*, in *Riv. Pen.*, 2005, 1207.

una risposta secondo l'intendimento dell'interrogante, ancorché in assoluta buona fede, introduce un elemento di suggestione gravemente nocivo per la genuinità della risposta.

Si è in tal senso voluto rafforzare, nei suoi contenuti metodologici, la previsione di cui al punto 1) dell'aggiornamento, sottolineando la necessità per l'esperto di far ricorso alle metodologie più moderne *evidence-based*, cioè basate sull'evidenza scientifica, ed a strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) che abbiano la caratteristica preminente di essere ripetibili ed accurati e che, comunque, siano riconosciuti affidabili dalla comunità scientifica di riferimento<sup>6</sup>.

Una procedura è metodologicamente corretta quando sia basata su principi verificabili di acquisizione, analisi ed interpretazione dei dati, nonché fondata su tecniche ripetibili e controllabili.

Sempre dal punto di vista metodologico, nella fase più specificamente dedicata all'interrogatorio, al punto 7) dell'aggiornamento, si è voluto ribadire che l'esperto deve essere sempre consapevole che ogni intervento sul minore, anche nel rispetto di tutti i canoni d'ascolto previsti, determina modificazioni, alterazioni e, talvolta, anche perdita dell'originaria traccia mnestica.

Un particolare aspetto di novità, introdotto sempre su questo punto, è rappresentato dalla necessità che l'esperto preventivamente verifichi, prima ancora di esaminare il minore, le sue competenze cognitive e le sue specifiche capacità di comprensione linguistica di quel momento.

Per comprensione linguistica si è voluto far riferimento non solo alla capacità di comprensione lessicale ma anche semantica e sintattica.

---

<sup>6</sup> CODOGNOTTO S., SARTORI G., *La testimonianza dei minori: problemi metodologici nella valutazione peritale*, in (a cura di) DE CATALDO NEUBURGER C., *Scienze e processo penale: Linee guida per l'acquisizione della prova scientifica*, CEDAM, Padova, 2010, 243 e segg.

I più recenti studi sull'argomento hanno consentito di stabilire che un bambino di quattro anni ha una capacità ridotta di comprensione di oltre il 65%, rispetto ad un bambino di dodici anni<sup>7</sup>.

Un bambino di sette anni, ad esempio, non è in grado quasi sempre di comprendere il significato di frasi strutturate con subordinate, relative. Non riconosce il significato di proposizioni passive o negative.

Non è in grado di comprendere l'utilizzo di alcune preposizioni articolate o di congiunzioni tipiche del linguaggio strutturato dagli adulti<sup>8</sup>.

Le neuroscienze hanno dimostrato che la progressiva capacità di comprensione e produzione linguistica, nonché la capacità di recuperare correttamente ricordi autobiografici, siano abilità legate alla maturazione delle regioni cerebrali linguistiche dell'emisfero sinistro, nello specifico, del *fascicolo arcuato* e di altre aree circostanti, deputate specificamente alla produzione linguistica<sup>9</sup>.

Si è preso atto, valutando le prassi giudiziarie in argomento, come spesso i giudici utilizzino modalità di formulazione delle domande con un linguaggio tecnico e burocratico assolutamente incomprensibile per il minore.

Ancora al punto 7) dell'aggiornamento, si è voluto sottolineare poi l'ulteriore necessità di una attenta verifica da parte dell'esperto della capacità del minore di identificare il contesto, nel quale l'evento autobiografico potrebbe essere avvenuto.

Spesso, infatti, si assiste ad interrogatori che non tengono per nulla conto di tale circostanza, fondamentale per poter stabilire se il ricordo sia genuino o frutto di interferenze indotte da soggetti terzi.

---

<sup>7</sup> FORZA F., *Memoria, amnesia infantile e contributi delle neuroscienze*, in (a cura di) DE CATALDO NEUBURGER L., *Testimoni e testimonianze deboli*, CEDAM, Padova, 2006, 175.

<sup>8</sup> FORZA A., op. cit., 188 e segg.

<sup>9</sup> STRACCIARI A., BIANCHI A., SARTORI G., *Neuropsicologia forense*, Il Mulino, Bologna, 2010, 168.

Ulteriore importante passaggio, sempre del punto 7), è rappresentato dal richiamo specifico alla necessità di verifica della capacità del minore di discriminare tra eventi interni ed eventi esterni e di stabilire il suo livello di maturità psico-affettiva.

Tale ultimo richiamo rimanda, peraltro, ad alcuni arresti giurisprudenziali della Suprema Corte.

La questione sul metodo è stata ritenuta decisiva, allo scopo di sottrarre l'esaminatore all'inganno delle apparenze, nella cornice del senso comune, per un'indagine sempre più attenta alle inferenze suggestive esterne che possono aver determinato il minore a rendere un certo tipo di dichiarazione.

Tale valutazione, suggerisce il punto 8) dell'aggiornamento, non può appunto prescindere dall'analisi dei contesti e delle dinamiche che hanno condotto il minore a riferire o rivisitare la propria esperienza.

Una corretta valutazione sulla capacità a testimoniare del fanciullo per evidenziare la presenza di eventuali interferenze esterne, non può prescindere dalle caratteristiche personali e dall'analisi delle motivazioni che lo hanno indotto a narrare le sue esperienze.

Ne consegue la necessità da parte dell'esperto di esplorare aree tematiche di essenziale rilievo quali la maturità psico-affettiva del minore, il suo grado di suggestionabilità, i suoi problemi psicologici e comportamentali e le dinamiche familiari.

Sotto questo profilo grande rilievo assume anche il punto 9) della Carta che suggerisce all'esperto di indagare, prima del proprio intervento, le modalità attraverso le quali il minore ha narrato i fatti ai familiari, alla polizia giudiziaria, ai magistrati e ad altri soggetti.



Nel fare ciò egli dovrà nel dettaglio riferire se il bambino sia stato sollecitato a raccontare e quante volte abbia ripetuto il racconto. Dovrà poi chiarire quali siano state le modalità utilizzate per sollecitare il racconto medesimo. Dovrà esplicitare come sia avvenuta la narrazione dei fatti, riferendo sulla sua spontaneità o se la stessa sia avvenuta sulla base appunto di una specifica sollecitazione e solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative.

Gli esperti hanno raccomandato che una particolare attenzione dovrà essere dedicata al contenuto ed alle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle modificazioni apportate al narrato originario nelle eventuali reiterazioni sollecitate.

I contenuti del punto 4) del primo aggiornamento della Carta hanno trovato una loro distinta collocazione nei nuovi punti 10) ed 11) che riguardano, rispettivamente, le modalità di video registrazione delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e la somministrazione dei test psicologici.

La video-registrazione rappresenta, infatti, l'unico modo per permettere di verificare, a posteriori, il corretto impiego dei metodi utilizzati. Consente di accertare o di escludere che le domande, a prescindere dalla loro formulazione soggettiva, non siano state percepite come tali dal minore per il tono della voce e per la comunicazione non verbale dell'interrogante (postura, sguardo, ecc. ...). La letteratura internazionale ha dimostrato che lo stimolo verbale ha un effetto suggestivo molto importante, che sicuramente è stato studiato di più, ma vi sono anche altre modalità suggestive di comunicazione<sup>10</sup>.

La suggestione passa in realtà per almeno altri due importanti canali rappresentati dallo *stimolo suggestivo* (le bambole anatomiche, le

---

<sup>10</sup> DE CATALDO NEUBURGER L., GULOTTA G., *La carta di Noto e le linee guida deontologiche per lo psicologo giuridico*, Giuffrè, Milano, 2004, 61.

rappresentazioni del corpo umano, certe tavole di test molto discussi, ecc. ...) e dalla *gestualità suggestiva*<sup>11</sup>.

Quanto alla scelta dei test, gli esperti devono utilizzare nel processo strumenti caratterizzati da elevata e comprovata affidabilità scientifica. Su tale argomento avevano già avuto modo di soffermarsi i Neuropsichiatri Infantili nelle Linee Guida elaborate nel 2003, ponendo particolare attenzione al problema dei test proiettivi ed ai pericoli derivanti dal loro impiego in ambito forense<sup>12</sup>.

Nell'applicazione dei test s'è notato una sorta di "anarchia metodologica", secondo un approccio riassumibile nella logica "*applico al caso quello che so fare*" più che sulla base della più corretta logica "*faccio quello che il problema richiede*"<sup>13</sup>.

L'esperto è portato a fare ciò che ritiene personalmente più opportuno, secondo modalità che egli ritiene necessarie, senza consultare adeguatamente la letteratura scientifica in ambito psicologico forense e senza seguire le indicazioni che provengono dalla Comunità scientifica attraverso delle Linee guida comuni.

Ne deriva un uso dei test del tutto *casuale* e non viceversa *causale* al problema affidato all'esperto.

Con il punto 12) il gruppo di lavoro ha voluto rivolgersi non solo agli esperti ma a tutti i soggetti, processuali e non, chiamati a trattare un caso di sospetto abuso. Le raccomandazioni contenute su questo punto sono ispirate, oltre che alla tutela del minore ed al suo benessere psicologico, al rispetto delle garanzie del contraddittorio ed alla tutela della fonte informativa, per evitare di

---

<sup>11</sup> GARDNER R., *True and False Accusations of Child Sexual Abuse*, Cresshill, New Jersey Creative Therapeutics, 1992.

<sup>12</sup> S.I.N.P.I.A. Gruppo di lavoro S.I.N.P.I.A. sugli abusi in età evolutiva, Linee Guida e protocolli operativi, [ww.worldonweb.it/sinpia/lineeguida.html](http://ww.worldonweb.it/sinpia/lineeguida.html).2003

<sup>13</sup> STRACCIARI A., BIANCHI A., SARTORI G., op. cit., 161.

compromettere la spontaneità delle dichiarazioni, la sincerità e genuinità delle risposte del minore.

E' noto che, durante la fase delle indagini gli interrogatori, anche nel caso dei minori, non sono vincolati dalle regole sull'assunzione della testimonianza in sede dibattimentale. Le domande suggestive, inducenti ed anche nocive non sono vietate e spesso gli investigatori le utilizzano per esplorare, a modo loro, l'attendibilità della fonte, il grado di conoscenza dei fatti, la tenuta del racconto. Con i bambini tali modalità si sono dimostrate controproducenti ed, anzi, assai pericolose perché finiscono per compromettere in modo irreversibile la qualità del ricordo.

In Gran Bretagna le forze di polizia da anni, proprio per evitare questi pericoli, si sono dotate, infatti, di uno speciale *Memorandum* contenente dettagliate linee guida per chi deve condurre la prima intervista del bambino, al fine di ottenere resoconti più completi ed accurati che si basano su principi psicologici del ricordo e del recupero di informazioni dalla memoria, senza alterare la traccia mnestica<sup>14</sup>.

La nostra polizia giudiziaria, salvo encomiabili ma rare eccezioni, nelle primissime audizioni del bambino tende a verificare il contenuto delle dichiarazioni dell'adulto che ha presentato l'atto di denuncia.

La tendenza è quella, suggerita ancora una volta dal senso comune, che porta i soggetti a cercare e verificare delle ipotesi contenute nella denuncia. Gli individui insomma, comprese le forze dell'ordine, manifestano una sorta di rifiuto "irrazionale" a riesaminare l'ipotesi già assunta al termine di una presentazione di dati. Una volta che si sono fatti un'idea, qualsiasi prova,

---

<sup>14</sup> *Memorandum of good practices* in [www.homeoffice.uk](http://www.homeoffice.uk).

contraria al loro convincimento, viene elaborata in modo da diventare o priva di significato o compatibile con il convincimento originariamente maturato.

Solo ponendosi domande rigorose sulle cause di ciò che ha portato il minore ad esprimersi in un certo modo ed a proporre trame narrative, magari poco coerenti, sarà possibile violare la fortezza del senso comune.

## **5. La Carta di Noto ed un certo orientamento della Suprema Corte.**

Il rafforzamento dei criteri metodologici cui gli esperti dell'aggiornamento hanno dedicato tanto impegno, consente qui di introdurre un tema di assoluto rilievo che è il portato di una certa giurisprudenza della Suprema Corte.

Numerose decisioni della terza sezione del Supremo Collegio, in particolare, pur ritenendo apprezzabili i suggerimenti della Carta di Noto, si preoccupano di sottolineare come la violazione di tali linee guida non comporti la nullità dell'esame testimoniale del minore *“perché, in sostanza, [le linee guida] non hanno alcun valore normativo”*<sup>15</sup>.

In altri termini, le prescrizioni della Carta, pur considerata di autorevole rilevanza, consisterebbero in semplici suggerimenti atti a garantire la protezione psicologica del minore e l'attendibilità delle dichiarazioni da lui rese, ma l'inosservanza di tali prescrizioni non determinerebbe l'inattendibilità delle dichiarazioni e tanto meno la nullità o l'inutilizzabilità dell'esame<sup>16</sup>.

Una simile conclusione non ha prima di tutto alcun fondamento logico e costituisce un ripiego formale, una sorta di forzatura retorica funzionale a dare spazio a conclusioni di senso comune.

---

<sup>15</sup> Cfr., fra le tante, III Sez. n. 9157/2009, n. 15225/2009, n. 20825/2011.

<sup>16</sup> Cfr. in particolare, III Sez. 13.01.2009 n. 15225 e, da ultimo, 19.05.2011 n. 24846.

E' pacifico che nel sistema non esiste una norma che sanzioni il mancato rispetto in generale delle linee guida con la declaratoria di nullità o di inutilizzabilità dell'esame. Il rilievo è di palmare evidenza. L'introduzione in ambito scientifico di linee guida, suggerite dalla Comunità di riferimento, non può certo modificare il codice di rito.

Il ragionamento va posto però in tutt'altri termini.

L'individuazione della sanzione processuale non rappresenta il fulcro per risolvere la questione ma il *focus* deve essere spostato sulla valutazione della testimonianza e sull'attendibilità della prova, il cui risultato è inficiato a causa della modalità della sua assunzione.

Il metodo di acquisizione della prova, lo dicono gli esperti di tutto il mondo, diventa decisivo per la genuinità ed attendibilità del risultato, così come il metodo corretto da seguire per una analisi di laboratorio è decisivo per una valida diagnosi medica.

Non vi è dubbio che anche in quest'ultimo caso non vi sia una sanzione processuale che infici la prova scientifica di laboratorio. Quello che rileva è che il risultato non può essere considerato attendibile e non giustifica una corretta conclusione sul piano clinico.

Le modalità metodologiche sia nell'acquisizione della prova dichiarativa del minore, da un lato, che nella sua valutazione ai fini di stabilire la credibilità, dall'altro, debbono essere necessariamente valutate dal giudice.

L'operato dell'esperto ed il metodo probatorio dallo stesso utilizzato devono essere oggetto di analisi, per valutare la idoneità di entrambi alla ricostruzione del fatto.

E' quindi necessario compiere quel passo in più, diversamente da come sembra indicare tale orientamento giurisprudenziale, per verificare da che cosa sia

composta questa idoneità dello strumento scientifico tecnico alla ricostruzione processuale del fatto<sup>17</sup>.

L'espressione "*idoneità all'accertamento dei fatti*" è quella ricavabile dall'art. 189 c.p.p..

L'idoneità consiste, secondo un'autorevole dottrina, prima di tutto nella *validità teorica* del modello e delle metodologie utilizzate dall'esperto; nella cosiddetta *adeguatezza logica*, la legge scientifica deve avere attinenza alle questione che deve essere risolta; nell'*uso pratico corretto* che sia stato fatto dall'esperto di uno strumento scientifico, di una legge scientifica e delle relative metodologie; nell'utilizzo dello strumento scientifico-tecnico secondo il criterio della *completezza*; nella *comprensibilità* per chi è chiamato a giudicare e prima ancora per le parti processuali, dell'impianto teorico e degli strumenti scientifici utilizzati<sup>18</sup>.

La necessità di applicazione di procedure corrette, dunque, anche nell'assunzione della prova testimoniale, è strettamente correlata al risultato per il perseguimento di una testimonianza genuina, dotata di affidabilità e scevra dal rischio di manipolazioni indotte, magari in buona fede, da parte dell'intervistatore che si lascia andare a domande suggestive, inducenti o, peggio ancora, nocive.

Il divieto di tali domande per i minori è indissolubilmente legato all'esigenza del processo di disporre di una evidenza probatoria affidabile.

Gli studiosi hanno ormai da anni provato come i fanciulli presentino, nell'interazione con gli adulti, atteggiamenti e modalità comportamentali

---

<sup>17</sup> DOMINIONI O., *La prova scientifica*, in (a cura di) ZILLETTI L., ROSSO E., *Il giudizio di Cassazione nel processo penale*, Milano, Giuffrè, 2011, 87

<sup>18</sup> DOMINIONI O., op. cit., 90.

orientati in termini imitativi e compiacenti<sup>19</sup>. Essi mancano di adeguate risorse critiche e, quindi, non sono in grado di differenziare le proprie opinioni da quelle dell'adulto, soprattutto, quando quest'ultimo è un estraneo e ricopre un ruolo percepito come autorevole.

Negli arresti giurisprudenziali sopra citati la Suprema Corte si è sempre astenuta da un necessario lavoro di analisi in ordine all'affidabilità della prova ed agli esiti di una metodologia invalida che poteva aver compromesso la valenza della prova dichiarativa.

Valutazione della testimonianza ed attendibilità della prova sono strettamente correlate alle modalità della loro assunzione ed il mancato rispetto dei criteri metodologici individuati dagli esperti della Carta di Noto non può che inficiare il risultato rendendolo inaffidabile<sup>20</sup>.

Non può che essere dunque auspicabile una revisione di questo orientamento giurisprudenziale che, tenendo conto dei risultati della ricerca, meglio amministrati sul piano normativo la previsione di cui all'art. 498 comma 4 c.p.p., per evitare un'inaccettabile conclusione per la quale i canoni fondamentali per assicurare una testimonianza genuina possono essere disattesi proprio là dove sono più necessari, per la vulnerabilità ed influenzabilità del testimone debole.

## **6. Conclusioni.**

L'impianto metodologico che l'aggiornamento della Carta di Noto ha ridisegnato costituisce sicuramente il risultato di un lavoro interdisciplinare molto serio ed approfondito.

---

<sup>19</sup> MAZZONI G., CATTANI A., *Lo sviluppo della memoria autobiografica come processo ricostruttivo*, in CASONATO M., PFAFFIN F. (a cura di) *Pedoparafilie: prospettive psicologiche, forensi, psichiatriche*, Angeli, Milano, 2009.

<sup>20</sup> FORZA .A, op. cit., 2005, 1209

Ancora una volta la Carta di Noto si propone agli operatori del processo come un documento rigoroso, sintesi sollecitata dalle più recenti indicazioni giurisprudenziali e dalle più importanti acquisizioni della ricerca psicologica e neuroscientifica.

Il richiamo che gli esperti della Carta hanno voluto, ancora una volta, rivolgere al mondo forense è quello di affidarsi nella valutazione della testimonianza del minore e nel suo ascolto a metodologie validate, condivise dalla comunità scientifica di riferimento ma soprattutto pertinenti. E la preparazione dell'esperto, sempre in grado di dimostrare il suo costante aggiornamento, è la condizione *sine qua non* per l'affidabilità del risultato.

Dal processo vanno bandite, insomma, le false professionalità e la pseudoscienza che tanti guasti hanno provocato in vicende processuali delicatissime ove sono in gioco i diritti fondamentali dell'individuo e dove possono essere compromessi in modo irreversibile i destini delle persone.

Se il fine del processo penale è quello di evitare che un innocente venga ingiustamente condannato, non è pensabile che ciò possa avvenire, prescindendo dalle garanzie metodologiche nell'accertamento dei fatti e delle acquisizioni della scienza, percorrendo i facili sentieri e le scorciatoie del senso comune.

Depotenziare le garanzie metodologiche comprometterebbe la ricostruzione probatoria del fatto e incrinerebbe la razionalità del giudizio.